



Ministero dell‘Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo II

#### “Piazza Caduti di via Fani”

Via CARAVAGGIO, 1 – 20851 LISSONE (MB) Tel. 039480792 – fax 0392452510

E mail uffici: - [miic8f5006@pec.istruzione.it](mailto:miic8f5006@pec.istruzione.it) – [miic8f5006@istruzione.it](mailto:miic8f5006@istruzione.it)

CODICE ISTITUTO MIIC8F5006 – CODICE FISCALE 85017330151

Circ n° 399 Lissone, 25/08/2017

Ai genitori

Ai Docenti

Al Personale ATA

Oggetto: Circolare ministeriale AOODPIT n.1622 del 16 agosto 2017-08-28.

Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione del decreto legge del 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni della legge 31 luglio 2017, n.119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

Con la presente trasmetto una sintesi della circolare in oggetto, al fine di consentire una lettura focalizzata sugli adempimenti, relativi all’obbligo vaccinale, che sono da rispettare da parte dei genitori e del personale scolastico a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2017/2018.

**Tale sintesi ha solo una valenza funzionale alla lettura ma non sostituisce il testo integrale della Circolare ministeriale pubblicata di seguito**.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Patrizia Bestetti

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa*

*ex art.3 c.2 Dlgs 39/93)*

Il Decreto-legge in oggetto interiene sull’obbligatorietà delle vaccinazioni e, come modificato in sede di conversione, all’art.1 commi 1 e 1-bis, estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori con età compresa tra zero e sedici anni:

anti-poliomielitica

anti-difterica

anti-tetanica

anti-epatite B

anti-pertosse

anti-*Haemophilus influenzae tipo B*

*anti-morbillo*

*anti-rosolia*

*anti-parotite*

*anti-varicella*

*Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del decreto-legge, seguono le indicazioni operative.*

Le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione e le scuole private non paritarie:

* acquisiscono la documentazione concernente l'obbligo vaccinale,
* segnalano all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza l'eventuale mancata presentazione di tale documentazione
* adottano le misure relative alla composizione delle classi.

I dirigenti scolastici, all'atto dell'iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la **presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.**

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una **dichiarazione sostituiva** resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando **l'allegato 1.**

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL, in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge).

Ancora, con riferimento all'art. 3, commi l e l-bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi.

La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso

modello di dichiarazione sostitutiva (allegato1).

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, co. 3);

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2).

**Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie:**

**- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell' infanzia e delle sezioni primavera;**

**- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.**

Si precisa che **la documentazione** di cui sopra **deve essere acquisita, nei tempi sopra**

**indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti**

**l'istituzione scolastica.**

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

**Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.**

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

**Scuole dell'infanzia e sezioni primavera ivi incluse quelle private non paritarie**

Dall'anno scolastico 2017-18 **la presentazione della documentazione vaccinale entro**

**il l0 settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia** e alle sezioni primavera (art. 3 co. 3).

A norma del combinato disposto dell'art. 1, co. 4 e dell'art. 3, commi l, 2 e 3, decorso tale termine, entro i successivi 10 giorni, i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicano alla ASL la mancata presentazione della idonea documentazione e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai servizi.

A decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti determinerà la decadenza dall'iscrizione delle scuole dell'infanzia e delle sezioni primavera (art. 3-bis, co. 5).

**Altri gradi di istruzione**

In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico, o il responsabile del servizio, nei successivi 10 giorni, effettua la segnalazione all'azienda sanitaria locale (art. 3, commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto dall'art. 1, co. 4. In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

**Operatori scolastici**

L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.